

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### Appello: parte volitiva + parte argomentativa

Deve credersi che l'[art. 342 c.p.c., comma 1](#) nella sua nuova formulazione, imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. E' richiesta, cioè, la delimitazione del giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata. In altri termini, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, gli [artt. 342 e 434 c.p.c.](#), nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

NDR: in senso conforme si veda: [Cass. 5 maggio 2017, n. 10916](#), Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143, Cass. 14 settembre 2017, n. 21336 nonchè [Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199](#).

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.1.2018, n. 2028**

...omissis...

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4 e art. 342 c.p.c., comma 1, nonché nullità della sentenza e del procedimento. Erroneamente, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito ha rilevato essere mancata l'individuazione delle parti della sentenza del Tribunale dalle quali desumere l'indeterminatezza del credito della banca, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale e il vizio di nullità formale del contratto di anticipazione. Del pari, secondo l'istante, la sentenza di appello è censurabile nella parte in cui ha asserito che essa ricorrente non aveva indicato quale avrebbe dovuto essere la diversa pronuncia del Tribunale sulle questioni controverse.

Il motivo non ha fondamento.

*omissis*, a detta della Corte di appello, aveva lamentato che secondo il Tribunale risultava provato il diritto azionato dalla banca ancorché esso non fosse stato integralmente documentato a mezzo degli estratti conto: estratti conto che, in base a quanto ritenuto dall'appellante, erano necessari a dimostrare l'esatto ammontare del credito vantato, posto che era stata eccepita (dalla società correntista, si intende) la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca.

La stessa appellante - prosegue la sentenza impugnata - aveva poi dedotto che il primo giudice aveva mancato di ritenere nullo il contratto di anticipazione e aveva fondato detta doglianza sulla insussistenza dell'evidenza probatoria di una siffatta convenzione.

Con riferimento al primo profilo la Corte di merito ha osservato che il Tribunale aveva correttamente motivato che era risultata provata la condizione di reciprocità prevista dalla delib. C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, onde la capitalizzazione era da ritenersi consentita. Con riguardo al contratto di affidamento il giudice distrettuale ha invece osservato che il Tribunale aveva valorizzato l'esibizione del contratto del 12 novembre 2003. Ha infine osservato che l'appellante, a mente dell'art. 342 c.p.c., comma 1 avrebbe dovuto indicare per quali motivi la decisione risultava ingiusta, e quali sarebbero state le parti della pronuncia che avrebbero dovuto essere modificate.

Ciò detto, deve credersi che l'art. 342 c.p.c., comma 1 nella sua nuova formulazione, imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso (così Cass. 5 maggio 2017, n. 10916). E' richiesta, cioè, la delimitazione del giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143, con riferimento all'art. 434, comma 1, nel testo pure modificato dal cit. D.L. n. 83 del 2012; Cass. 14 settembre 2017, n. 21336).

In altri termini, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199).

Proprio prendendo in esame i motivi di appello trascritti nel corpo del ricorso risulta evidente che la censura dell'odierna ricorrente non colga nel segno.

Infatti, il primo motivo di appello (trascritto a pagg. 13 s. del ricorso) - oltre a far riferimento a un tema, quello dell'usura, che risulta estraneo alla sentenza del Tribunale (non figurando esso negli stralci di motivazione della sentenza di prime cure trascritti nel ricorso per cassazione e non essendo nemmeno ricompreso tra le ragioni poste a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo (pagg. 2 e 3 del ricorso) - non si confronta affatto con l'affermazione del Tribunale circa la legittimità della

capitalizzazione trimestrale. Tale accertamento doveva indurre l'appellante a modulare diversamente la propria censura, giacchè il principio, cui ha fatto riferimento la società nel proprio atto di appello - e relativo alla necessità alla rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre - opera proprio in presenza dell'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali o la capitalizzazione trimestrale degli stessi (per tutte: Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, citata a pag. 14 del ricorso): nullità che - si ribadisce - il giudice di prime cure aveva escluso.

Nemmeno il motivo di gravame incentrato sull'asserita nullità del contratto di anticipazione di fatture risulta correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata: sicchè esso, al pari del motivo precedentemente esaminato, non poteva integrare pertinente censura della statuizione che si intendeva attaccare. Infatti, col secondo motivo di appello (riprodotto a pag. 16 del ricorso) l'odierna istante, dopo aver preso rapidamente in esame, in modo alquanto criptico, un profilo (quello dell'asserita accessorietà del contratto di anticipazione) che non è trattato dalla sentenza impugnata, assume che il negozio in questione, in quanto privo di autonoma forma scritta ad substantiam, andava dichiarato nullo.

Ma, come si è detto, il Tribunale aveva affermato che il contratto in questione risultava documentato: in conseguenza, la censura non presenta aderenza al decum del giudice di prima istanza e comunque non sviluppa, in modo chiaro, argomenti che ne incrinino il fondamento giustificativo.

2. Col secondo motivo sono lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283,1325,1346 e 2697 c.c., artt. 117 t.u.b. e L. n. 108 del 1996, art. 1 nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Viene dedotto che la decisione impugnata non avrebbe convenientemente apprezzato le ragioni addotte a fondamento dell'appello.

La censura è inammissibile, in quanto investe profili assorbiti dalla statuizione resa a norma dell'art. 342 c.p.c., comma 1 (sull'inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 1 marzo 2007, n. 4804; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558). In realtà, attraverso il ricorso per cassazione, l'istante intenderebbe porre in discussione la decisione di merito assunta dal giudice di primo grado: ciò che all'evidenza non è consentito (Cass. 15 marzo 2006, n. 5637; Cass. 21 marzo 2014, n. 6733).

3. In conclusione, il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

pqm

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.